

COSTITUZIONE DI "TRUST"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilacinque, il giorno quindici del mese di giugno.

15 giugno 2005

In Bergamo, nello Studio Notarile di Via n. .

Avanti a me Dr. , Notaio di Bergamo iscritto
all'omonimo Collegio Notarile,

alla presenza di:

, nata a il giorno

, residente a , Via n. , impiegata;

, nata a il giorno

residente a , Via n. , impiegata;

testi idonei ed a me noti,

sono di persona comparsi:

- , nato a il giorno re-
sidente a sull' , Via n. , medico, codice
fiscale (che nel corso del presente atto
verrà denominato Disponente);- , nata a il giorno ,
residente a , Via n. , studentessa, co-
dice fiscale (che nel corso del presente
atto verrà denominata "Trustee").Detti Componenti, della cui identità personale io Notaio sono
certo, alla presenza dei testi,

premessò

- che il Disponente intende costituire in Italia un "Trust" al
quale si applicano le disposizioni della Convenzione dell'Aja
del 1° luglio 1985, ratificata dalla Repubblica Italiana con
Legge 16 ottobre 1989, n.364, entrata in vigore il 1° gennaio
1992, salvo disposizioni di maggior favore;- che, in ossequio alle disposizioni della Legge 16 febbraio
1913, n.89, io Notaio che conosco la lingua inglese, traduco
come segue i seguenti termini che verranno usati nel contesto
di quest'atto: "Trust" = Affidamento; "Trustee" = Fiduciario;
"Charitable Trust" = Affidamento Benefico; "Protective Trust"
= Affidamento Protettivo;

ciò premessò

stipulano e convengono quanto segue.

PARTE PRIMA**DISPOSIZIONI GENERALI****1) Istituzione del "Trust"**

1.1 Il signor

istituisce

un "Trust" per gli scopi e con l'oggetto di cui al punto 2.

1.2 Il "Trust" è denominato "TRUST", da qui in poi più
semplicemente detto il "Trust".

1.3 Il "Trust" è irrevocabile dal Disponente.

2) Scopo e Oggetto del "Trust"

2.1 Il Disponente è venuto nella determinazione di istituire

il presente "Trust" al fine di conferirvi somme di danaro, diritti derivanti da contratti, obbligazioni e quant'altro, quali provviste per l'acquisto di immobili, e per vincolarne la destinazione alla frequentazione dell'Università di Bressanone da parte dei nipoti dei beneficiari, nonché a fare fronte alle necessità di salute della propria unica sorella

e del marito , e fare in modo che sia il "Trustee" a disciplinarne l'uso sia in vita che alla loro morte, onde prevenire e risolvere eventuali liti, nonché a ripartire i "Beni in Trust" che residuino alla morte dei Signori e , secondo le indicazioni del presente atto, fra gli altri beneficiari, anche a mezzo di costituzione di nuovi "Trust" per ogni singolo beneficiario.

3) Individuazione del "Trustee"

3.1 "Trustee" del "Trust" è nominata la signorina , da qui in poi semplicemente detta il "Trustee", la quale dichiara di accettare tale nomina e le presenti attribuzioni patrimoniali alle condizioni e con gli obblighi ed i limiti di cui al presente atto.

4) Individuazione del Guardiano o i Guardiani

4.1 Guardiani del "Trust" sono i Signori:

- , nato a il , residente a , Via n. , e
- , nato a il , residente a , Via n. ,
da qui in poi semplicemente detti il "Guardiano".

5) Conferimento dei Beni al "Trust"

Il Disponente trasferisce al "Trustee", che accetta, in piena ed esclusiva proprietà, con i vincoli e le limitazioni derivanti dal presente atto ed agli effetti di cui alla Legge 16 ottobre 1989, n.364 - Ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai "Trusts" ed al loro riconoscimento - la somma di Euro 5.000,00 (cinquemila).

Il Disponente, altresì, dichiara che provvederà a nominare il "Trustee" quale persona che dovrà acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dallo stipulando contratto di compravendita di un appartamento in Comune di , Via n. .

6) Individuazione dai Beni in "Trust"

6.1 Sono beni in "Trust", da qui in poi semplicemente detti "Beni in Trust":

- a) I beni trasferiti con questo atto al "Trustee" come analiticamente individuati al punto 5 che precede;
- b) ogni bene o diritto acquistato per mezzo dei "Beni in Trust" o in ogni modo derivante e/o generato a qualunque titolo dai "Beni in Trust" e dal loro impiego;
- c) le somme o i beni mobili ed immobili, di qualsiasi natura, che successivamente all'atto istitutivo il Disponente o terzi chiedano di essere ricompresi tra i "Beni in Trust";

d) i proventi, frutti e le rendite dei beni e dei diritti di quanto sopra indicato.

6.2 I "Beni in Trust" sono a tutti gli effetti separati o segregati dal patrimonio personale del "Trustee", non formeranno oggetto della sua successione, non sono in alcun caso aggredibili né dai suoi creditori personali né dai creditori personali del Disponente.

7) Trasferimento dei "Beni in Trust" da parte di soggetti diversi dal Disponente

7.1 Chiunque, diverso dal Disponente, potrà trasferire in qualsiasi momento somme, diritti, beni mobili ed immobili, al "Trustee" affinché siano inclusi fra i beni del "Trust", fermo restando che tali trasferimenti costituiscono il mezzo per l'attuazione dello scopo del "Trust" enunciato nelle premesse di questo atto.

7.2 È, tuttavia, diritto del "Trustee", relativamente ai soli beni provenienti da terzi, di accettare o meno che gli stessi vengano ricompresi fra i "Beni in Trust", qualora questi ritenga detti beni vantaggiosi o proficui per il raggiungimento degli scopi previsti con questo strumento. In caso di dubbio, il "Trustee" dovrà obbligatoriamente richiedere il parere del Guardiano.

8) Individuazione dei Beneficiari

8.1 Beneficiari del "Trust" sono i soggetti come individuati nel successivo punto 15.

9) Durata del "Trust"

9.1 Il "Trust" dura 60 (sessanta) anni.

9.2 Tuttavia il "Trust" verrà automaticamente e anticipatamente a cessare ove si verificano le seguenti condizioni:

- siano decorsi 5 (cinque) anni dalla istituzione, e
- siano deceduti entrambi i beneficiari Signori

e , e

- nessuno dei beneficiari né il "Trustee" frequentino efficacemente l'Università di Bressanone, e
alternativamente:

a) si sia verificata l'impossibilità di nominare il "Trustee" e/o i Guardiani secondo le modalità di cui agli articoli 31.2 e 32; oppure:

b) per decisione unanime dei tre capostipiti.

9.3 In ogni caso, ciascuno dei capostipiti potrà, se vi è il parere favorevole dei Guardiani, per la propria quota di aspettativa, porre termine anticipatamente al "Trust" al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:

- siano decorsi 5 (cinque) anni dalla istituzione;
- siano deceduti entrambi i beneficiari Signori

e ;

- non risulti versare in stato di insolvenza;
- non sia soggetto a procedure esecutive mobiliari ed immobiliari;
- non siastato protestato;

- sia accertato che non fa uso e non ha fatto uso di sostanze stupefacenti da almeno dieci anni.

10) Legge regolatrice

10.1 Il "Trust" è regolata dalla legge Inglese.

10.2 Il "Trustee" può in qualsiasi momento sostituire detta legge con altra, rispetto alla quale sia valido il "Trust" e le sue disposizioni o che sia comunque più favorevole al "Trust" e alle sue disposizioni. Di tale sostituzione il "Trustee" deve dare comunicazione scritta al Disponente e al Guardiano. In tale ipotesi il "Trustee" potrà effettuare le modifiche relativamente alle disposizioni di quest'atto che siano incompatibili o eccessivamente onerose rispetto alla nuova legge regolatrice.

11) Legge dell'Amministrazione

11.1 Le obbligazioni e la responsabilità del "Trustee" sono cumulativamente disciplinate dalla legge regolatrice del "Trust" e dalla legge italiana.

11.2 La validità, l'efficacia e l'opponibilità degli atti del "Trustee" posti in essere in Italia e riguardante beni immobili siti in Italia, beni mobili registrati, quote ed azioni di società italiane sono regolate dalla legge italiana.

12) Autorità giudiziaria

12.1 Ogni controversia relativa all'istituzione, validità ed effetti del "Trust" è obbligatoriamente ed esclusivamente sottoposta alla competenza della Corte di .

12.2 Ogni controversia relativa ai diritti dei Beneficiari o di qualsiasi obbligazione o diritto del "Trustee", o di qualsiasi altro soggetto menzionato in quest'atto è obbligatoriamente ed esclusivamente devoluta alla competenza del Tribunale di , o del foro inderogabile secondo il diritto processuale italiano.

13) Forma degli atti

13.1 Quest'atto dovrà rivestire a pena di nullità la forma di atto pubblico. Ogni modifica successiva dovrà avere la medesima forma.

14) Libro degli Eventi. Effetti verso i terzi

14.1 Il "Trustee" è obbligato a custodire ed aggiornare il "Libro degli Eventi del Trust", da qui in poi semplicemente il "Libro degli Eventi". Tale libro dovrà essere vidimato dai Guardiani, prima di essere messo in uso, all'atto dell'istituzione del presente "Trust".

14.2 Il "Trustee" registrerà in tale libro ogni avvenimento del quale ritenga opportuno conservare memoria, e lo stesso sarà liberamente ed in qualsiasi momento visionabile dai Guardiani e dai Beneficiari.

14.3 In ogni caso il "Trustee" annoterà gli estremi e il contenuto di qualsiasi atto per il quale la forma scritta sia prevista o del quale sia comunque opportuno prevenire la dispersione e manterrà una raccolta completa di tali atti.

14.4 Chiunque contragga con il "Trustee" è legittimato a fare

pieno affidamento sulle risultanze del Libro degli Eventi.

PARTE SECONDA

I BENEFICIARI

15) Determinazione dei Beneficiari

15.1 Sono Beneficiari i signori e
limitatamente al diritto di abitazione del/degli immobili acquirendi dal "Trustee".

15.2 Nel caso in cui uno dei Beneficiari non possa o non voglia diventare Beneficiario, per la sua quota assumeranno la qualifica di Beneficiari - in parti uguali fra loro - i suoi figli legittimi.

15.3 Al momento dell'istituzione del "Trust" i figli dei signori e sono i seguenti signori:
e

(detti anche Capostipiti).

15.4 Qualora uno di questi ultimi non possa o non voglia diventare Beneficiario, per la sua quota assumeranno la qualifica di Beneficiari - in parti uguali fra loro - i suoi figli legittimi (detti anche Stipiti).

15.5 Ove non vi sarà più alcun capostipite in vita e/o al termine e/o all'anticipata cessazione del "Trust", il patrimonio del "Trust" dovrà essere liquidato e ripartito in parti uguali per stipiti tra i relativi eredi, anche eventualmente - ove richiesto - tramite la costituzione di nuovi "Trust".

15.6 È fatta salva la possibilità di richiedere l'attribuzione a sé dei beni del "Trust" dietro corresponsione dell'eccedenza, secondo e conformemente alle norme sulla divisione ereditaria del Codice Civile italiano.

16) Divieto di trasferimento dei diritti dei Beneficiari

16.1 I diritti dei Beneficiari sono personali e non sono trasferibili né per atto fra vivi né a causa di morte.

17) Sostituzione dei Beneficiari

17.1 Il Disponente non può sostituire i Beneficiari qui indicati con altri Beneficiari. Il Disponente potrà, in ogni tempo nominare nuovi Beneficiari che si aggiungeranno a quelli originari.

18) "Trust" protettivo

18.1 Le disposizioni, in favore dei Beneficiari, del reddito, sono oggetto di "Protective Trust" secondo le disposizioni della legge regolatrice del "Trust" e quindi si applicano le forme di tutela ivi previste. In particolare, tali diritti sono indisponibili e vengono meno sia in caso di disposizione, sia qualora il titolare sia dichiarato fallito o su di essi si compiano atti conservativi o di esecuzione.

18.2 Il "Trustee" potrà comunque alienare o utilizzare i Beni del "Trust", o parte di essi, per bisogni personali dei Beneficiari in stato di insolvenza comunque entro i limiti della propria quota di aspettativa.

19) Nuovi "Trusts"

19.1 Il "Trustee", sentito il parere del Guardiano, ha il po-

tere di vincolare in un nuovo "Trust" i "Beni in Trust" che spetterebbero a un Beneficiario qualora egli abbia ragione di ritenere che essi potrebbero essere da lui dissipati o malamente gestiti ovvero aggrediti dai creditori del beneficiario stesso.

19.2 In tal caso il "Trustee" istituirà un nuovo "Trust" e dovrà:

- designare quali Beneficiari del nuovo "Trust" i discendenti del Beneficiario originario e

- designare, altresì, quale Beneficiario del nuovo "Trust", il Beneficiario di questo "Trust", per il solo reddito derivante dai "Beni in Trust" che sarà oggetto di "Protective Trust" da intendersi regolato come al disposto del punto 18.1.

19.3 Qualora il Beneficiario di questo "Trust" non abbia discendenza in linea retta e versi nell'ipotesi di cui al punto 19.1, il "Trustee" istituirà un nuovo "Trust" e dovrà:

- designare, quali Beneficiari del nuovo "Trust", gli altri Beneficiari di questo "Trust", e

- designare, altresì, quale Beneficiario del nuovo "Trust", il Beneficiario di questo "Trust", per il solo reddito derivante dai "Beni in Trust" che sarà oggetto di "Protective Trust", regolato come disposto dal punto 18.1.

PARTE TERZA

IL TRUSTEE

20) Custodia

20.1 Il "Trustee" deve custodire i "Beni in Trust" ed è tenuto al compimento di qualsiasi attività necessaria a tutelare la consistenza fisica dei "Beni in Trust", il titolo di appartenenza e, se del caso, il possesso in favore del "Trust".

20.2 Qualora fra i "Beni in Trust" siano ricompresi beni mobili, danaro e titoli di credito, il "Trustee" è liberato da responsabilità in ordine alla custodia degli stessi qualora egli li depositi presso un Istituto Bancario di primaria importanza al nome del "Trust" o al proprio nome nella qualità di "Trustee" del "Trust".

20.3 Qualora uno dei "Trustee" sia una società fiduciaria, il deposito può aver luogo anche unitamente a titoli appartenenti ad altri "Trusts", ma solo qualora si tratti di titoli nominativi, intestati al "Trust" o al "Trustee" del "Trust", e non negoziati in alcun mercato regolamentato, purché sempre distinguibili ed individuabili.

20.4 Durante tutti i primi cinque anni di vita del "Trust" il "Trustee" è obbligato a mantenere la propria effettiva residenza nel Comune di _____ ove sono siti i "Beni in Trust".

21) Segregazione

21.1 Il "Trustee" è obbligato a tenere i "Beni in Trust" separati dai propri, sia da qualsiasi altro bene o diritto gli sia intestato.

21.2 Tutte le volte che si tratti di beni o diritti iscritti o

iscrivibili in registri, pubblici o privati, il "Trustee" è tenuto a richiederne l'iscrizione o nella sua qualità di "Trustee" del "Trust" o al nome del "Trust" o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del "Trust".

21.3 I rapporti bancari istituiti dal "Trustee" e tutti i contratti da lui stipulati saranno intestati o al "Trustee" nella sua qualità o al "Trust", e ogni somma sarà depositata nei conti così denominati.

21.4 I Beneficiari e il Guardiano potranno rivendicare i "Beni in Trust" qualora il "Trustee", in violazione dei propri obblighi, li abbia o confusi o alienati o su di essi abbia costituito diritti di terzi.

22) Deleghe del "Trustee"

22.1 Il "Trustee" è di regola tenuto a svolgere le proprie funzioni personalmente.

22.2 Egli, peraltro, potrà delegare il compimento di singole attività per un tempo determinato sotto il suo diretto controllo.

22.3 Il "Trustee" può nominare avvocati, consulenti fiscali, consulenti finanziari, procuratori ad negotia e/o ad acta.

23) Esonero da responsabilità

23.1 Il "Trustee" è esonerato da responsabilità per i propri atti, tranne quando si sia comportato in difformità dalle prescrizioni di legge ovvero:

- a) abbia violato le disposizioni di questo atto;
- b) abbia agito in conflitto di interessi, anche solo potenziale, anche senza che ne sia derivato danno al "Trust".

23.2 Il "Trustee" non è esonerato da responsabilità per gli atti e omissioni dei terzi, da lui incaricati o delegati, tranne quando si tratti di professionisti, consulenti e altri soggetti che siano legalmente abilitati a svolgere tale attività.

24) Indicazioni al "Trustee"

24.1 Nell'esercizio della propria discrezionalità il "Trustee" terrà conto delle indicazioni del Disponente e del Guardiano come manifestategli per iscritto, e ad esse si uniformerà qualora le ritenga conformi alle finalità del "Trust".

24.2 Fatti salvi i limiti e le disposizioni espresse in questo atto, le facoltà e i poteri del "Trustee" sono pieni ed assoluti.

25) Poteri del "Trustee"

25.1 Il "Trustee" dispone dei "Beni in Trust" senza alcuna limitazione che non risulti in questo atto e senza mai dover giustificare i propri poteri, che coincidono con quelli che la legge riconosce al proprietario, ed in particolare, in via esemplificativa, con quelli di acquistare, vendere, costituire diritti reali o di godimento, accendere ipoteche.

25.2 Il "Trustee" ha capacità processuale attiva e passiva in relazione ai "Beni in Trust". Egli può comparire nella sua qualità di "Trustee" dinanzi a notai ed a qualunque pubblica

autorità senza che mai gli si possa eccepire carenza o indeterminatezza di poteri.

25.3 In ogni caso il "Trustee" ha la facoltà ed il diritto di rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenere prescrizioni e direttive.

25.4 In caso di nomina di una pluralità di "Trustee", essi agiranno in forma congiunta. Le loro decisioni dovranno essere prese alla unanimità.

26) Investimenti del "Trustee"

26.1 Il "Trustee" potrà alienare i "Beni in Trust" solo per comprovate esigenze dei beneficiari e con il parere favorevole del Guardiano, e in tal caso si applicheranno le clausole 18 e 19.

26.2 Qualora maturassero o venissero conseguite disponibilità finanziarie, che diverranno "Beni in Trust", il "Trustee" dovrà far luogo ad investimenti in strumenti finanziari riconosciuti. Nella scelta di questi investimenti dovrà sentire il previo parere del Guardiano, e potrà conferire incarichi, anche permanenti, a Consulenti Finanziari.

26.3 Qualora maturassero o venissero in essere necessità finanziarie, in particolare per oneri di straordinaria amministrazione, cui non sia possibile fare fronte con le dotazioni del "Trust", il "Trustee" provvederà a richiederne il corrispettivo al Disponente, ove in vita, o altrimenti ai beneficiari in parti uguali.

27) Possibilità di abitare i beni immobili in "Trust"

27.1 Qualora vi siano beni immobili fra i "Beni in Trust", il "Trustee" potrà abitarli, così come, altresì, i beneficiari che lo richiedano, in conformità agli scopi di questo "Trust". Il "Trustee" potrà porre in essere ogni necessaria attività affinché i Beneficiari abitino tali beni, a titolo di comodato o ad altro titolo. In tal caso gli oneri per l'amministrazione straordinaria saranno a carico del "Trust", mentre gli altri oneri saranno a carico del beneficiario che vi abita.

27.2 È specifico compito del "Trustee" disciplinarne l'uso e ripartirne i costi.

27.3 I Beneficiari potranno in qualsiasi momento chiedere al "Trustee" di abitare negli immobili costituenti "Beni in Trust", dando comunicazione scritta al "Trustee" e al Guardiano.

27.4 Qualora si verifichi l'ipotesi di cui all'art.27.3 che precede, il "Trustee" potrà a sua discrezione cedere in locazione, o altro titolo, gli immobili in "Trust"; l'eventuale reddito derivante sarà soggetto alle relative disposizioni ivi previste.

28) Graduatoria dell'uso

28.1 Nel disciplinare l'utilizzo dell'acquisendo appartamento di _____ e nella valutazione della concessione di eventuali precedenza, il "Trustee" dovrà preferibilmente attenersi alle seguenti prescrizioni:

- in principalità, dovrà essere privilegiato l'uso da parte dei beneficiari diretti e e, in pari grado, da parte di coloro che frequentino l'Università di , ivi compreso il "Trustee" stesso, per il periodo scolastico;

- per il resto dei periodi e per quelli di sospensione didattica e/o di mancata frequentazione dell'Università, ed in particolare per le festività Natalizie, Pasquali e vacanze estive, si dovrà operare una ripartizione turnaria paritaria tra gli stipiti, curando una rotazione dei periodi che garantisca pari uso per periodo di tempo (numero di giorni) e alternanza delle festività.

28.2 Tutti gli oneri di ordinaria manutenzione e le spese vive relative all'uso ed alla conduzione dell'appartamento (utenze, spese condominiali, rinnovamento arredi, suppellettili, corredi, biancheria, stoviglie, ecc.) saranno attribuiti in proporzione all'uso.

29) Effetti del mutamento del "Trustee"

29.1 In conseguenza della cessazione del "Trustee" o di uno di essi, per revoca o dimissioni, egli perde ogni diritto sui "Beni in Trust", con obbligo di consegnare senza indugio qualsiasi documento o atto in suo possesso attinente ai "Beni in Trust".

29.2 In caso di nomina di un nuovo "Trustee" o di altro "Trustee" da aggiungersi congiuntamente a quello in essere, il "Trustee" in carica sarà tenuto a porre in essere senza indugio ogni atto necessario a consentir loro di esercitare i diritti spettanti al "Trustee" sui "Beni in Trust" e, in quanto le risultanze di pubblicità lo richiedano, per includerlo fra i "Trustees" di questo "Trust" nella o anche fra i contitolari dei "Beni in Trust" nella specifica qualità di "Trustee" di questo "Trust".

29.3 In caso di revoca o dimissioni di un "Trustee" singolo, egli è tenuto:

a) a porre in essere senza indugio ogni necessario atto per consentire al suo successore di esercitare i diritti spettanti al "Trustee" sui "Beni in Trust" e, in quanto le risultanze di pubblicità lo richiedano, per farlo risultare quale "Trustee" di questo "Trust" o anche quale proprietario o titolare dei "Beni in Trust" nella sua specifica qualità di "Trustee" di questo "Trust";

b) a consegnare i Beni del "Trust" al suo successore, consegnandogli qualsiasi atto o documento in suo possesso che abbia attinenza con il "Trust" o i Beni del "Trust", fornendo ogni ragguaglio il nuovo "Trustee" ragionevolmente gli richieda e in genere ponendolo in grado, per quanto in suo potere, di prendere possesso dei Beni del "Trust" e di assolvere senza difficoltà le obbligazioni inerenti l'ufficio.

29.4 In ogni caso le risultanze del "Libro degli Eventi" faranno piena prova della qualità di "Trustee".

30) Compenso del "Trustee"

30.1 Nessun compenso è dovuto al "Trustee", fatto salvo il diritto di abitare il/gli eventuali immobili.

30.2 Le spese sostenute dal "Trustee" per l'adempimento delle sue funzioni sono a carico del "Trust".

30.3 Chi nomina il o i "Trustee" ha diritto di convenire l'eventuale compenso a carico del "Trust" e il modo e il tempo della corresponsione.

31) Revoca del "Trustee"

31.1 Il Guardiano ha il potere di revocare il "Trustee" o anche uno solo dei "Trustees" nominati, quando ritenga che l'operato del "Trustee" sia in contrasto con gli scopi di questo "Trust", indipendentemente dalla gravità dell'inadempienza.

31.2 Il nuovo "Trustee" verrà nominato dal disponente, se in vita, o dai Guardiani, con atto a firma autenticata, curandone la nomina tra i soggetti dello stipite che non sia rappresentato dai guardiani, in modo tale che si garantisca sempre la rappresentanza paritaria di tutti e tre gli stipiti.

31.3 In caso di disaccordo tale da impedirne la nomina, questa sarà devoluta al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di

, su istanza di anche uno solo dei Guardiani, sempre che non si sia verificata la condizione di cessazione anticipata del "Trust" di cui all'art.9.2.

PARTE QUARTA

IL GUARDIANO

32) Nomina e sua sostituzione

32.1 La nomina del o dei Guardiano/i al momento dell'istituzione del "Trust" compete al Disponente, curando di nominare un guardiano per stipite che non esprima già il "Trustee".

32.2 Il Guardiano o i Guardiani possono essere sostituito/i dal Disponente per imperita, negligente o imprudente esecuzione degli obblighi e dei compiti ad esso affidati, a mente del presente atto e della normativa applicabile, procurando di mantenere sempre il rapporto di rappresentanza di tutti e tre gli stipiti di cui sopra. Il Guardiano rinuncia fin d'ora a qualunque azione, contrattuale ed extracontrattuale, giudiziale o stragiudiziale, anche a titolo di risarcimento danni, contro il "Trust", il Disponente, il "Trustee", i Beneficiari, comunque riferibile al rapporto nascente dal presente atto.

32.3 Dovendosi provvedere alla sostituzione del Guardiano, in ogni caso previsto, per l'ipotesi che il Disponente non possa o non voglia provvedere, detta sostituzione sarà effettuata a cura dei Beneficiari, con decisione unanime, sempre rispettando il rapporto di rappresentanza di tutti e tre gli stipiti, di cui sopra. In caso di disaccordo la nomina sarà devoluta al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di , su istanza di anche uno solo dei Beneficiari, sempre che non si sia verificata la condizione di cessazione anticipata del "Trust" di cui all'art.9.2.

32.4 La nomina del Guardiano deve avvenire per scrittura pri-

vata. La revoca è comunicata con la forma della lettera raccomandata con avviso di ricevimento e i relativi effetti si producono immediatamente alla data di ricezione. Tutti gli atti relativi andranno inseriti nel libro degli eventi.

32.5 Nell'esecuzione del proprio incarico il Guardiano deve conformarsi alle seguenti prescrizioni:

- a) dovrà agire secondo i principi di correttezza e buona fede;
- b) avrà l'obbligo di vigilare sul perseguimento delle finalità del "Trust" come sopra stabilite.

32.6 L'ufficio del Guardiano è gratuito.

32.7 Ogni Guardiano ha facoltà di rinunciare all'incarico in qualsiasi momento, anche in assenza di giusta causa, previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata indirizzata con avviso di ricevimento al "Trustee" ed al Disponente, con preavviso di sessanta giorni.

32.8 Nell'ipotesi di morte del Disponente, o di incapacità accertata dello stesso, la rinuncia all'incarico deve essere inviata ai Beneficiari, che provvederanno alla sostituzione.

32.9 In caso di nomina di una pluralità di Guardiani, essi agiranno in forma congiunta. Le loro decisioni dovranno essere prese alla unanimità ed annotate nel libro degli eventi.

32.10 Il Guardiano, verificandosene la necessità, può promuovere una revisione della gestione del "Trust" ad opera di professionista indipendente, da nominarsi dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di _____ a spese del "Trust".

32.11 In ogni caso in cui il "Trust" rimanga privo di "Trustee", il Guardiano si fa carico dell'amministrazione provvisoria, sostituendo il "Trustee" in tutte le funzioni fino alla nomina di un nuovo "Trustee".

32.12 Per il detto periodo il Guardiano sarà compensato nella misura già prevista per il "Trustee".

33) Disciplina tributaria

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro si dichiara che il presente atto non realizza alcuna attribuzione liberale né onerosa dal Disponente al "Trustee", che non consegue alcun arricchimento sostanziale del proprio patrimonio; pertanto si chiede l'applicazione dell'art.11 della Tariffa parte I del D.P.R 131/86.

34) Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato nel presente atto si applicano le norme della legge applicata.

Valore, ai fini della repertoriatura del presente atto: Euro (.....).

Richiesto, io Notaio ho letto questo atto, presenti i testi, ai Componenti che lo approvano e con me ed i testi lo sottoscrivono.

Consta di dodici fogli, dattiloscritti da persona di mia fiducia su undici intere facciate e sin qui della presente dodice-

sima.